

SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO

*Determinazione del contributo in conto scambio ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A
alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i.*

Regole Tecniche

Sommario

1	PREMESSA.....	4
2	SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	4
3	FLUSSI INFORMATIVI CON I GESTORI DI RETE E TERNA	6
	<i>3.1 Flusso misure.....</i>	<i>7</i>
	<i>3.2 Dati anagrafici di fornitura mensile</i>	<i>8</i>
4	STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI REGOLATI	8
5	DEFINIZIONI.....	9
6	MODELLI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO C_S	12
	6.1 Contributo in conto scambio C_S a conguaglio su base annuale	12
	6.1.1 Drivers individuati per il calcolo	12
	6.1.2 Determinazione dell'onere energia O_E	13
	6.1.3 Determinazione del controvalore dell'energia elettrica immessa C_{EI}	14
	6.1.4 Determinazione dei termini E_S e CU_{sf}	15
	6.1.4.1 Energia elettrica scambiata E_S	15
	6.1.4.2 Corrispettivo unitario di scambio forfetario CU_{sf} per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.....	15
	6.1.4.3 Corrispettivo unitario di scambio forfetario CU_{sf} per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento	17
	6.1.4.4 Corrispettivo unitario di scambio forfetario CU_{sf} nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento e impianti alimentati da fonti rinnovabili connessi sul medesimo punto di scambio.....	17
	6.1.4.5 Corrispettivo unitario di scambio forfetario CU_{sf} nel caso di imprese energivore	18
	6.1.4.6 Determinazione dei valori del CU_{sf} in relazione agli scaglioni di prelievo.....	18
	6.1.5 Determinazione del contributo in conto scambio C_S	19
	6.1.5.1 ASSPC connessi alle reti di bassa e media tensione	19
	6.1.5.2 ASSPC connessi alle reti di alta e altissima tensione.....	19
	6.1.5.3 ASSPC: comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa	19
	6.2 Valorizzazione delle eccedenze.....	20
	6.2.1 Valorizzazione "a credito" delle eccedenze	20
	6.2.2 Valorizzazione "in liquidazione" delle eccedenze.....	20
	6.3 Determinazione e regolazione del contributo in conto scambio C_S in acconto su base semestrale	21
	6.3.1 Contratti che risultano attivi al 31 marzo dell'anno "a" di competenza	21
	6.3.2 Contratti che risultano attivi al 31 agosto dell'anno "a" di competenza.....	23
	6.4 Determinazione del contributo in conto scambio C_S con variazione della tipologia di utenza	23
	6.5 Determinazione del contributo in conto scambio C_S per impianti di produzione aventi differente tipologia impiantistica, connessi su un medesimo punto di scambio [c.d. multi-istanza].....	24
	6.6 Determinazione del contributo in conto scambio C_S alle condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07....	25
	6.7 Determinazione del contributo in conto scambio C_S in assenza parziale dei dati caratteristici di fornitura a chiusura di partite commerciali in sospeso da più di un anno.....	25

7	TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE INFORMATICO E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO C_S IN ACCONTO E A CONGUAGLIO E DEI CORRISPETTIVI AMMINISTRATIVI.....	26
	<i>7.1 Pubblicazione del contributo in conto scambio C_S in acconto per l'anno "a".....</i>	<i>26</i>
	<i>7.2 Pubblicazione del contributo in conto scambio C_S a conguaglio per l'anno "a".....</i>	<i>26</i>
	<i>7.3 Pagamento del contributo in conto scambio C_S in acconto per l'anno "a".....</i>	<i>26</i>
	<i>7.4 Pagamento del contributo in conto scambio C_S a conguaglio dell'anno "a".....</i>	<i>26</i>
	<i>7.5 Pubblicazione e pagamento dei corrispettivi amministrativi per l'anno "a".....</i>	<i>26</i>
8	GESTIONE DELLE ANOMALIE E COMUNICAZIONI.....	27
9	INDICATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	28
	<i>9.1 Definizioni.....</i>	<i>28</i>
	<i>9.2 Indicatori sui dati trasmessi da parte del gestore di rete</i>	<i>29</i>
	<i>9.3 Indicatori sulle pubblicazioni ed erogazioni dei contributi in conto scambio da parte del GSE</i>	<i>31</i>

1 PREMESSA

La deliberazione 570/2012/R/efr dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) stabilisce le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell’energia elettrica con decorrenza 2013.

Tale disciplina è attuativa delle disposizioni di cui all’articolo 25-bis del decreto legge n. 91/14 convertito con la legge n. 116/14 e recepisce le disposizioni introdotte in materia di realizzazione, connessione ed esercizio di piccoli impianti fotovoltaici, di impianti di microgenerazione ad alto rendimento e di microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili di cui ai decreti ministeriali 19 maggio 2015 e 16 marzo 2017.

Le presenti Regole Tecniche sono state definite dal GSE e positivamente verificate da parte del Direttore della Direzione Mercati dell’ARERA in conformità a quanto disposto dall’articolo 12, comma 12.1 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i..

2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO

Lo scambio sul posto viene erogato:

1. al cliente finale presente all’interno di un *Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo* (di seguito: ASSPC)¹ che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC, o abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione alle immissioni dei predetti impianti (scambio sul posto per ASSPC, di seguito anche SSP);
2. al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, o abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore

¹ ASSPC. Escludendo dagli SSPC le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria, si ottengono gli **altri sistemi semplici di produzione e consumo** che, pertanto, sono l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

- a) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
- b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
- c) altri sistemi esistenti (ASE);
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici;
- e) i sistemi SSP-A e i sistemi SSP-B

Più in dettaglio:

- a) l’altro sistema di autoproduzione (ASAP) è un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
- b) il sistema efficiente di utenza (SEU) è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- c) gli altri sistemi esistenti (ASE) sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. In sostanza, gli ASE vengono definiti al fine di attribuire una qualifica a tutti i sistemi esistenti, non classificabili tra le reti elettriche, che non possono rientrare nelle altre tipologie espressamente previste dalle leggi vigenti.
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.:
 - i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che la caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
 - ii. sono sistemi esistenti all’1 gennaio 2014, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
 - iii. sono sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU;
 - iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all’1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
 - v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

terzo in relazione ai predetti impianti (scambio sul posto altrove), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 4 della legge n. 99/09 e dell'articolo 355, comma 7, del decreto legislativo n. 66/10.

Ai fini dell'accesso allo "scambio sul posto per ASSPC" è necessario che siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) l'utente dello scambio sul posto deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- b) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;
- c) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;
- d) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;
- e) la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW.

Qualora l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni di cui alle lettere b), c) ed e).

Ai fini dell'accesso allo "scambio sul posto altrove" (di seguito anche SSA) è necessario che siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'utente dello scambio sul posto altrove deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nel contratto;
- b) l'utente dello scambio sul posto altrove è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero;
- c) gli impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
- d) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 in un punto di connessione ricompreso nel contratto è non superiore a 20 kW;
- e) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 in un punto di connessione ricompreso nel contratto è non superiore a 200 kW;
- f) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione ricompreso nel contratto è non superiore a 500 kW.

Qualora l'utente dello scambio sul posto altrove sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni di cui alle lettere da d) a f).

Nei suddetti casi relativi allo scambio sul posto altrove, l'Utente dello Scambio sul Posto (di seguito: USSP) sottoscrive con il GSE un unico contratto per una pluralità di punti di prelievo e di immissione.

Nello specifico i criteri puntuali di determinazione da parte del GSE del contributo in conto scambio riguardano:

- la determinazione e la regolazione del contributo in conto scambio (di seguito indicato anche come contributo C_s) a conguaglio su base annuale solare;
- la determinazione e la regolazione periodica del contributo in conto scambio in acconto;
- i criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi di SSA dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.

Il GSE, per dar seguito a quanto disposto all'articolo 12, comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. mette inoltre a disposizione di tutti gli USSP, sul portale informatico, i dati necessari al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse. In particolare l'USSP, tramite il portale informatico, ha modo di:

- visionare, in una pagina di riepilogo, i contributi in conto scambio erogati dal GSE, nonché il contributo a copertura dei costi amministrativi;
- scaricare il dettaglio dei contributi in conto scambio erogati dal GSE.

Il manuale utente dell'applicativo informatico messo a disposizione dell'USSP, descrive nel dettaglio le funzionalità a disposizione degli USSP.

Per garantire un'efficace gestione dell'intera disciplina dello SSP e una corretta valorizzazione dei corrispettivi che rientrano nel calcolo del contributo C_S è previsto un flusso di dati tra il GSE, Terna e i gestori di rete.

Il portale SSP è pienamente interoperabile con il portale GAUDI² di Terna quindi tutti i dati dell'impianto vengono acquisiti direttamente in fase di inserimento della richiesta da parte dell'USSP.

I dati necessari per la determinazione del contributo C_S , trasmessi dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale (gestore di rete), sono:

- dati mensili delle misure dell'energia elettrica **immessa**;
- dati mensili delle misure dell'energia elettrica **prelevata**;
- dati mensili relativi a ciascun USSP [tipologia di prelievo come definita dall'articolo 2, comma 2.2 del Testo Integrato Trasporto (di seguito: TIT), e, nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, tipologia e tariffa applicata, distinguendo tra tariffa TDPC, tariffa TDR e tariffa TDNR, così come definite dalla deliberazione 130/2017/R/EEL²].

3 FLUSSI INFORMATIVI CON I GESTORI DI RETE E TERNA

Al fine di rappresentare le modalità di calcolo, si riportano di seguito le informazioni e i flussi di trasmissione dei dati di competenza di ciascun operatore coinvolto. Tali informazioni e flussi di dati sono necessari per la determinazione del contributo C_S . A tale fine il GSE ha predisposto per i gestori di rete un apposito portale informatico attraverso il quale devono essere trasmesse le informazioni necessarie per la gestione dello SSP.

I **gestori di rete** trasmettono al GSE le seguenti informazioni:

- le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata mensilmente rilevata sul punto di scambio;
- i dati di anagrafica dell'USSP e i dati relativi al punto di scambio

utilizzate dal GSE ai fini della determinazione del contributo in conto scambio.

Nella "Tabella 1" sono indicati i dati richiesti e le relative esigenze del GSE.

Nella colonna "A" è indicata l'esigenza di storicizzazione del dato che viene acquisito in quanto essenziale per la corretta esecuzione del calcolo del contributo in conto scambio in acconto o in conguaglio.

Nella colonna "B" sono riportati i dati necessari per il calcolo del contributo in conto scambio.

² Il codice TDPC individua l'alimentazione di pompe di calore nella residenza anagrafica del cliente; il codice TDR l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente; il codice TDNR la altre utenze domestiche in Bassa Tensione.

Elementi	Gestore di Rete	
	(A) Dato storicizzato	(B) Dato necessario per lancio calcoli
RICONOSCIMENTO ASSPC		
POD - Point of Delivery	SI	SI
2 - DATI SU FORNITURA		
Potenza disponibile [kW]	SI	NO
Potenza impegnata [kW]	SI	NO
Misura energia immessa mensile	SI	SI
Misura energia prodotta mensile	SI	NO
Misura energia prelevata mensile	SI	SI
3 - PUNTO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE		
Potenza impegnata in immissione [kW]	SI	NO
Tensione nominale [V]	SI	NO
Codice ISTAT ubicazione del punto di connessione	SI	NO
Caratteristica punto di connessione: punto prelievo (P) / immissione (I) / misto (M)	SI	SI
4 - CARATTERISTICHE ADM PUNTO DI SCAMBIO		
AdM sul punto di scambio teleleggibile ? (SI/NO)	SI	NO
AdM su punto di scambio bidirezionale (SI/NO)	SI	NO
AdM monorario(M)/elettronico per fasce(F)/orario(O) ? (M/F/O)	SI	SI
Data di entrata in esercizio del AdM sul punto di scambio	SI	NO
Numero AdM di produzione	SI	NO
Numero di Impianti di produzione esistenti sotto il medesimo punto di scambio	SI	NO
5 - DATI ANAGRAFICI UNITA' PRODUTTIVE		
Codice ISTAT ubicazione impianto di produzione	SI	NO
Tipologia impiantistica	SI	NO
Data entrata in esercizio	SI	NO
Potenza attiva nominale complessiva dei generatori [kW]	SI	NO
6 - DATI ANAGRAFICI SU FORNITURA MENSILE		
Numero P.IVA	SI	NO
Codice fiscale	SI	NO
Anno solare di competenza	SI	SI
Mese dell'anno solare di competenza	SI	SI
Ragione sociale	SI	NO
Tipologia cliente finale ai sensi articolo 2 comma 2 TIT	SI	SI
- se cliente domestico: tipologia tariffa TDPC o TDR o TDNR	SI	SI

Tabella 1

3.1 Flusso misure

Ogni gestore di rete trasmette al GSE il flusso delle misure rilevate con cadenza mensile.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione vigente per la gestione della generazione nell'ambito della disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica, ai fini delle immissioni di energia elettrica nella rete:

1. i punti di connessione in altissima, alta e media tensione e i punti di connessione in bassa tensione, con potenza disponibile superiore a 55 kW², sono trattati su base oraria. Nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria:
 - sono trattati per fasce se provvisti di misuratore orario o elettronico messo in servizio;
 - sono trattati come monorari se non provvisti di misuratore orario o elettronico messo in servizio;

2. i punti di connessione in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 kW³, sono trattati esclusivamente per fasce. Nelle more dell'attivazione del trattamento per fasce, sono trattati come monorari.

La valorizzazione dell'energia elettrica immessa, così descritta, seguirà l'evoluzione della regolazione vigente, con particolare riferimento alla tipologia dei misuratori, alle soglie di potenza disponibile e per l'eventuale determinazione, ricostruzione e/o stima (con i relativi criteri) dei profili di immissione su base oraria e/o per fasce.

Il dettaglio della misura dell'energia elettrica prelevata dalla rete è legato alle caratteristiche tecniche del misuratore sul punto di connessione e deve essere fornita con dettaglio e modalità definite nel Testo Integrato Settlement (di seguito: TIS).

In particolare, si richiede:

- a) un trattamento con dettaglio per fasce orarie (F) nei casi in cui è installato sul punto di scambio un misuratore orario o elettronico messo in servizio;
- b) un trattamento con dettaglio mensile (M) (un unico valore di registro ovvero una stima mensile) nei casi differenti dalla precedente lettera a).

I soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata da ciascun punto di connessione compreso nel contratto entro il giorno 20 del mese "m+1" rispetto al mese "m" di competenza.

Al termine di ciascun anno solare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i soggetti responsabili verificano i valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE.

Si specifica che, in analogia a quanto previsto dal TIS, il GSE, di norma, non consente ai GdR l'invio delle misure decorsi 5 anni dal periodo di competenza, fatte salve situazioni eccezionali opportunamente segnalate dai GdR in cui il GSE andrà in deroga.

3.2 Dati anagrafici di fornitura mensile

I soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, trasmettono al GSE i dati e le informazioni relative a ciascun USSP (tipologia del punto di prelievo e tariffa domestica applicata) entro il giorno 20 del mese "m+1" rispetto al mese "m" di competenza.

4 STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI REGOLATI

L'articolo 23, comma 3 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 (di seguito: DM 6 luglio 2012) ha disposto che, con l'aggiornamento del meccanismo dello SSP, si stabiliscano dei *corrispettivi medi forfetari* per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete, annualmente definiti e pubblicati dall'ARERA. Tali corrispettivi, commisurati alla potenza dell'impianto e alla fonte utilizzata, sono applicati limitatamente all'energia elettrica scambiata con la rete, come derivante dai dati di misura comunicati dai gestori di rete.

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., è differenziato in base:

- alla tipologia del punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito all'articolo 2, comma 2.2 del TIT;
- nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata distinguendo tra tariffa TDPC, tariffa TDR e tariffa TDNR, così come definite dalla deliberazione 130/2017/R/EEL;

³ Ad eccezione dei punti di connessione corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali si rimanda alla regolazione vigente per il trattamento su base oraria ovvero per fasce ovvero monorario.

- alla tipologia di impianti di produzione, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento;
- con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alla potenza e alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

I valori del corrispettivo unitario forfetario pubblicati annualmente sul sito dell'ARERA comprendono i corrispettivi unitari forfetari spettanti alle imprese a forte consumo di energia elettrica⁵ (impresa energivora).

Per la quantità di energia elettrica scambiata con la rete, l'ARERA ha previsto che si continui a disporre della restituzione delle componenti tariffarie variabili relative all'utilizzo della rete, mentre con riferimento alla restituzione degli oneri generali di sistema per gli impianti di produzione alimentati a fonti rinnovabili sia definito un limite massimo, fatta eccezione per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW per i quali non è previsto alcun limite.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Direttore della Direzione Mercati definisce e pubblica i termini relativi ai valori dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili ($CU_{Sf,m}$) e annuali (CU_{Sf}) per il calcolo del limite annuale e di quello mensile riferiti all'anno precedente. Inoltre sulla base di analisi relative ai costi medi di investimento e di esercizio e sulla base dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto (tenendo conto del complessivo impatto degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche) può ridefinire e aggiornare periodicamente i suddetti valori, eventualmente estendendoli anche agli impianti di potenza fino a 20 kW.

Si rimanda ai successivi paragrafi 6.1.4.2, 6.1.4.3, 6.1.4.4 per il dettaglio della struttura del corrispettivo unitario di scambio forfetario.

5 DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni rilevanti per la determinazione del contributo in conto scambio C_s .

$E_{PR,m}$ = Energia elettrica prelevata mensilmente espressa in kWh [comunicato con frequenza mensile e verificato annualmente con il soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale]

E_{PR} = Energia elettrica annualmente prelevata espressa in kWh [comunicato con frequenza annuale e dettaglio mensile dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale]

$$E_{PR} = \sum_{m=1}^{12} E_{PR,m}$$

$E_{I,m}$ = Energia elettrica mensilmente prodotta e immessa in rete espressa in kWh [comunicato con frequenza mensile dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale]; tale valore è aumentato di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS

$$E_{I,m} = \sum_{h=1}^{n^{\circ} \text{ ore/mese}} E_{I,h}$$

E_I = Energia elettrica annualmente prodotta e immessa in rete espressa in kWh [comunicato con frequenza annuale e dettaglio mensile dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale]

$$E_I = \sum_{m=1}^{12} E_{I,m}$$

⁵ In base all'art. 1.3 della deliberazione 467/2013/R/eel e s.m.i. per imprese a forte consumo di energia elettrica si intendono quelle imprese che soddisfano la condizione di cui all'art. 3 comma 1 del decreto 5 aprile 2013 e siano inquadrate economicamente come attività manifatturiere.

- $E_{PR,bio}$ = Energia elettrica annualmente prelevata dalla rete nella sola fascia F1 ovvero nelle fasce F2 e F3, espressa in kWh [comunicato con frequenza annuale e dettaglio mensile dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale]
- $E_{PR,f}$ = Energia elettrica annualmente prelevata dalla rete nella generica fascia f (F1, F2 o F3) espressa in kWh [comunicato con frequenza annuale e dettaglio mensile dal soggetto responsabile delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale]
- E_S = Energia elettrica annualmente scambiata con la rete espressa in kWh

$$E_S = \min[E_{PR}; E_I]$$
- $E_{S,m}$ = Energia elettrica mensilmente scambiata con la rete espressa in kWh

$$E_{S,m} = \min[E_{PR,m}; E_{I,m}]$$
- C_{EI} = Valorizzazione, espressa in Euro, dell'energia elettrica annualmente prodotta e immessa in rete dall'impianto nella titolarità/disponibilità dell'USSP
- $P_{Z_MGP,h}$ = Prezzo orario zonale di mercato, espresso in €/kWh
- $P_{Z_MGP,m,fi}$ = Prezzo medio aritmetico dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i., determinato per singola fascia oraria "fi" su base mensile, espresso in €/kWh
- $P_{Z_MGP,m}$ = Prezzo medio aritmetico dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 30.4 lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i., determinato su base mensile, espresso in €/kWh
- $P_{Z_MGP,8_20,m}$ = Prezzo medio aritmetico in €/kWh dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 30.4 lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i. delle ore di mercato comprese tra l'ottava e la ventesima ora determinato su base mensile
- $CU_{Sf,m}^{reti}$ = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6 vigenti nel mese m-esimo
- $CU_{Sf,m}^{ogs}$ = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC3 e UC6, vigenti nel mese m-esimo
- $CU_{Sf,m}$ = Corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile, espresso in c€/kWh, pari:
- nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + CU_{Sf,m}^{ogs}$$
 - nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + \min(CU_{Sf,m}^{ogs}; \text{limite mensile})$$
 - nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti}$$
 - nei casi di punti di scambio cui sono connessi sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti}$$
- CU_{Sf}^{reti} = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6 vigenti nell'anno solare, pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini $CU_{Sf,m}^{reti}$, relativi al medesimo anno solare
- CU_{Sf}^{ogs} = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC3 e UC6, vigenti nell'anno solare, pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini $CU_{Sf,m}^{ogs}$, relativi al medesimo anno solare

CU_{Sf} = Corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c€/kWh, pari:

- a) nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + CU_{Sf}^{ogs}$$

- b) nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + \min [CU_{Sf}^{ogs}; \text{limite annuale}]$$

- c) nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti}$$

- d) nei casi di punti di scambio cui sono connessi sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti}$$

Limite mensile = Limite massimo del $CU_{Sf,m}^{ogs}$ che, in base all'anno di applicazione, è pari alla differenza, se positiva, tra:

- a) il valore di cui alla "Tabella 2" e il CU_{Sf}^{reti} , con riferimento all'anno 2013;
 b) il valore di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del paragrafo 6.1.4.2 del presente documento (in base alla tipologia di impianto e in base alla presenza, o meno, di meccanismi di incentivazione sull'impianto medesimo) e il CU_{Sf}^{reti} , a partire dal 2014.

Per differenze negative, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine $CU_{Sf,m}^{ogs}$ risulta pari a zero

Limite annuale = Limite massimo del CU_{Sf}^{ogs} che, in base all'anno di applicazione, è pari alla differenza, se positiva, tra:

- a) il valore di cui alla "Tabella 2", paragrafo 6.1.4.2 e il CU_{Sf}^{reti} , con riferimento all'anno 2013;
 b) il valore di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del paragrafo 6.1.4.2 del presente documento (in base alla tipologia di impianto e alla presenza, o meno, di meccanismi di incentivazione sull'impianto medesimo) e il CU_{Sf}^{reti} , a partire dal 2014.

Per differenze negative, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine CU_{Sf}^{ogs} risulta pari a zero

$CU_{Sf;scaglione(j)}$ = Corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c€/kWh, pari:

- a) nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti} + CU_{Sf;scaglione(j)}^{ogs}$$

- b) nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW:

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti} + \min [CU_{Sf;scaglione(j)}^{ogs}; \text{limite annuale}]$$

- c) nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti}$$

- d) nel caso di punti di scambio cui siano connessi sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti}$$

$E_{S,m;scaglione(j)}$ = Energia elettrica mensile ricadente in ciascuno scaglione di consumo, nell'ipotesi che l'energia elettrica prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni

$E_{S;scaglione(j)}$ = Energia elettrica annuale ricadente in ciascuno scaglione di consumo, nell'ipotesi che l'energia elettrica prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni

O_E = Onere annualmente sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, calcolato come prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata E_{PR} e il Prezzo Unico Nazionale (PUN)

C_S = Contributo in conto scambio è l'ammontare, espresso in Euro, che il GSE eroga all'USSP

$C_{r,a}$ = Credito, espresso in €, maturato alla fine del generico anno “a” dall’USSP derivante dalla maggiore valorizzazione dell’energia elettrica annualmente prodotta ed immessa in rete C_{EI} rispetto all’ onere O_E

$C_{S I_sem}$ = Contributo in conto scambio “in acconto del primo semestre”, espresso in Euro

$C_{S II_sem}$ = Contributo in conto scambio “in acconto del secondo semestre”, espresso in Euro

IMP_j = L’impianto *j-esimo* è l’insieme dei gruppi di generazione nella titolarità/disponibilità di un USSP che si avvale del SSP, che utilizza la stessa fonte primaria di alimentazione e condivide lo stesso punto di connessione

punto_misto=É un punto di connessione alla rete caratterizzato dalla compresenza sia di impianti di produzione in immissione, sia di utenze in prelievo

punto_prelievo =É un punto di connessione alla rete caratterizzato dalla presenza di un punto in prelievo

punto_immissione =É un punto di connessione alla rete caratterizzato dalla presenza di uno o più impianti di produzione

6 MODELLI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO C_S

I criteri puntuali di determinazione da parte del GSE del contributo in conto scambio C_S riguardano:

- la determinazione e la regolazione del contributo in conto scambio C_S a conguaglio su base annuale solare;
- la determinazione e la regolazione periodica del contributo in conto scambio C_S in acconto;
- i criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultino collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.

6.1 Contributo in conto scambio C_S a conguaglio su base annuale

Ai sensi dell’articolo 6, commi 6.4 e 6.5 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., il GSE calcola, per ciascun USSP, il contributo in conto scambio C_S espresso in Euro, pari alla somma del:

- minor valore tra il termine C_{EI} e il termine O_E (quota energia);
- prodotto tra il termine CU_{sf} e l’energia elettrica scambiata E_S (quota servizi).

Conseguentemente il generico contributo in conto scambio C_S annuale è pari a:

$$C_S = \min[O_E; C_{EI}] + CU_{sf} \times E_S$$

6.1.1 Drivers individuati per il calcolo

Il contributo in conto scambio C_S non viene calcolato in maniera univoca per tutti gli USSP e, pertanto, per una corretta individuazione della metodologia di calcolo, si individuano i drivers in ingresso al modello di calcolo.

Tipologia di cliente finale ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2, del TIT:

- a) utenze domestiche in BT (articolo 2, comma 2.2, lettera a), distinguendo tra tariffe TDPC, TDR e TDNR;
- b) utenze in BT di illuminazione pubblica (articolo 2, comma 2.2, lettera b);
- c) utenze in BT per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per i veicoli elettrici (articolo 2, comma 2.2, lettera c);
- d) altre utenze in BT diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 2, comma 2.2;
- e) utenze in MT di illuminazione pubblica (articolo 2, comma 2.2, lettera e);
- f) altre utenze in MT (articolo 2, comma 2.2, lettera g);

- g) utenze in AT (articolo 2, comma 2.2, lettera h);
- h) utenze in AAT con tensione inferiore a 380 kV (articolo 2, comma 2.2, lettera i);
- i) utenze in AAT con tensione uguale o superiore a 380 kV (articolo 2, comma 2.2, lettera j).

Scaglioni di consumo per i clienti domestici in tariffa TDR o TDNR ai sensi delle tabelle 10 e 11 allegate al TIT:

- a) consumo annuo fino a 1.800 kWh;
- b) consumo annuo maggiore di 1.800 kWh.

Tipologia di impianto di produzione nella titolarità/disponibilità dell'USSP e relativa zona di mercato di appartenenza:

- a) impianto di produzione alimentato a fonti rinnovabili (FER) e la relativa potenza attiva nominale;
- b) impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR).

Attribuzione della caratteristica di “impresa energivora” da parte della *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA). Con riferimento agli energivori, ARERA comunica al GSE i valori del contributo Cs, su base mensile e annuale, associati alla classe VAL o FAT di appartenenza di cui al DM 21 dicembre 2017.

Si segnala che per le imprese che appartengono alla classe di agevolazione VAL.x, il valore del CU_{sf} è definito a partire da quanto pagato dall'USSP nella bolletta elettrica.

Gli impianti in scambio sul posto ubicati sulle isole minori così come definite dalla legge n. 10/91, ai fini commerciali non sono ricompresi nelle zone di mercato ai fini dell'individuazione dei prezzi da utilizzare per la determinazione del C_s . La valorizzazione del C_s per gli impianti in scambio sul posto installati sulle isole minori viene effettuata utilizzando il PUN.

Gestione delle eccedenze (si veda paragrafo 6.2):

- a) valorizzazione opzionale “a credito” o “in liquidazione” delle eccedenze per impianti di produzione alimentati a fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell'articolo 27, comma 45, della legge n. 99/09;
- b) valorizzazione opzionale “a credito” o “in liquidazione” delle eccedenze per impianti di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR).

6.1.2 Determinazione dell'onere energia O_E

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., per ciascun ASSPC, il GSE calcola come prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata E_{PR} e il Prezzo Unico Nazionale (PUN), la parte energia convenzionale O_E , dell'onere sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata.

Per il calcolo dell' O_E di ciascun ASSPC, il GSE utilizza i dati di misura dell'energia elettrica prelevata come comunicati dal gestore di rete. In particolare, l' O_E annuale:

- a) **per gli ASSPC per i quali le misure dell'energia elettrica prelevata sono rilevate per fasce orarie**, è pari alla sommatoria determinata per fasce, su base annuale nell'anno “a”, dei quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dalla rete per ogni singola fascia oraria nel mese “m”, moltiplicati per la media aritmetica mensile per fascia del mese (m) del PUN di cui all'articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.

$$O_E = \sum_{m=1}^{12} \sum_{f=1}^3 [E_{Pr,m}(f) \times PUN_{m,(f)}];$$

- b) **per gli ASSPC per i quali le misure dell'energia elettrica prelevata sono rilevate come monorarie**, è pari alla sommatoria, su base annuale nell'anno “a”, dei quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dalla rete nel mese “m” moltiplicati per la media aritmetica mensile del PUN di cui all'articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.

$$O_E = \sum_{m=1}^{12} [E_{Pr,m} \times PUN_{medio,m}];$$

- c) **nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti ovvero il Ministero della Difesa**, è pari alla sommatoria degli O_E dei punti di prelievo, ivi inclusi i punti di connessione misti, ricompresi nel contratto

$$\sum_z^{n^\circ \text{ punti}_{pre+misti}} O_{Ez} .$$

6.1.3 Determinazione del controvalore dell'energia elettrica immessa C_{EI}

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6.2 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, il GSE, ai fini del calcolo del contributo in conto scambio C_S , associa all'energia elettrica immessa un controvalore C_{EI} , espresso in Euro, pari:

- a) **per gli impianti per i quali le misure dell'energia elettrica immessa sono rilevate su base oraria ovvero sono ricostruite o stimate con dettaglio orario**, alla sommatoria oraria dei quantitativi di energia elettrica annualmente immessa in rete nell'anno "a" moltiplicate per i prezzi zonalari di cui all'articolo 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i. registrati nel medesimo anno (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi PUN di cui all'articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.)

$$C_{EI} = \sum_1^{n^\circ \text{ ore, anno}(a)} h [E_{I,h} \times P_{Z_MGP,h}];$$

- b) **per gli impianti per i quali le misure dell'energia elettrica immessa sono rilevate per fasce orarie ovvero sono ricostruite o stimate con dettaglio per fascia**, alla sommatoria su base annuale, nell'anno "a", determinata per fasce dei quantitativi di energia elettrica mensilmente immessa in rete per ogni singola fascia oraria nel mese "m" moltiplicate per la media aritmetica annuale dei prezzi zonalari di cui all'articolo 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i., determinato per singola fascia nel medesimo mese⁷ (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi PUN di cui all'articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.)

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m \sum_1^3 f_i [E_{I,m}(f_i) \times P_{Z_MGP;m;(f_i)}];$$

- c) **per gli impianti differenti da quelli di cui alla lettera a) e b) non fotovoltaici**, alla sommatoria su base annuale nell'anno "a", della quantità di energia elettrica mensilmente immessa in rete nel mese "m" moltiplicata per la media aritmetica mensile dei prezzi zonalari di cui all'articolo 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 registrati nel medesimo mese (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi PUN di cui all'articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.)

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m [E_{I;m} \times P_{Z_MGP;m}];$$

- d) **per gli impianti differenti da quelli di cui alla lettera a) e b) fotovoltaici**, alla sommatoria su base annuale, nell'anno "a", della quantità di energia elettrica mensilmente immessa in rete nel mese "m" moltiplicata per la media aritmetica mensile dei prezzi zonalari di cui all'articolo 30.4, lettera b) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i., delle sole ore di mercato ricomprese tra l'ottava e la ventesima ora registrati nel medesimo mese (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi PUN di cui all'articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.)

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m [E_{I;m} \times P_{Z_MGP,8_20;m}];$$

⁷ Non saranno gestiti prezzi "infra-mese", ovvero il prezzo medio aritmetico non terrà conto dell'effettiva entrata in esercizio dell'impianto, ma esclusivamente sarà calcolato come prezzo medio aritmetico registrato sul mercato nell'intero mese in cui l'impianto è entrato in esercizio commerciale.

- e) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti ovvero il Ministero della Difesa, il controvalore C_{EI} , così come calcolato ai precedenti punti è pari alla sommatoria dei C_{EI} dei punti di immissione, ivi inclusi i punti di connessione misti, ricompresi nel contratto

$$\sum_z^{n^{\circ} \text{ punti } imm+misti} C_{EI z} .$$

Le fasce orarie utilizzate nelle formule sopra esposte e in generale all'interno del presente documento, sono definite con provvedimenti dell'ARERA. La formula di determinazione del termine C_{EI} potrà essere rivista a seguito di interventi regolatori da parte della medesima ARERA.

6.1.4 Determinazione dei termini E_S e CU_{sf}

6.1.4.1 Energia elettrica scambiata E_S

L'energia elettrica scambiata viene determinata in relazione a ciascun anno per il periodo che va dall'1 gennaio al 31 dicembre, come valore minimo tra l'energia elettrica immessa in rete e quella prelevata:

$$E_S = \min[E_I ; E_{PR}]$$

Nel caso dei produttori di cui all'articolo 2bis.1, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 570/R/efr, per i quali non sia prevista la coincidenza tra i punti in prelievo e in immissione, l'energia elettrica scambiata E_S è determinata con riferimento ai soli impianti di produzione in cui vi sia contestuale prelievo e immissione sul medesimo punto di scambio. L'energia elettrica scambiata su ciascun punto viene valorizzata utilizzando il valore CU_{sf} relativo alle caratteristiche dell'impianto.

6.1.4.2 Corrispettivo unitario di scambio forfetario CU_{sf} per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario è composto da due termini:

- il corrispettivo unitario di scambio relativo alle reti, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6;
- il corrispettivo unitario di scambio relativo agli oneri generali di sistema, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} .

In particolare:

- il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU_{sf}), espresso in c€/kWh, è pari:

nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di **potenza fino a 20 kW**, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{sf}^{reti}) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU_{sf}^{ogs}):

$$CU_{sf} = CU_{sf}^{reti} + CU_{sf}^{ogs}$$

nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di **potenza superiore a 20 kW**, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo alle reti (CU_{sf}^{reti}) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale relativo agli oneri generali di sistema (CU_{sf}^{ogs}), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite annuale:

$$CU_{sf} = CU_{sf}^{reti} + \min [CU_{sf}^{ogs} ; \text{limite annuale}]$$

- il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{sf,m}$), espresso in c€/kWh, è pari:

nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di **potenza fino a 20 kW**, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{sf,m}^{reti}$) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ($CU_{sf,m}^{ogs}$):

$$CU_{sf,m} = CU_{sf,m}^{reti} + CU_{sf,m}^{ogs}$$

nel caso di punti di scambio cui siano connessi impianti alimentati da fonti rinnovabili di **potenza superiore a 20 kW**, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ($CU_{sf,m}^{reti}$) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ($CU_{sf,m}^{ogs}$), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite mensile:

$$CU_{sf,m} = CU_{sf,m}^{reti} + \min [CU_{sf,m}^{ogs} ; \text{limite mensile}]$$

Con esclusivo riferimento all'anno 2013, ai fini del calcolo del *limite massimo mensile e annuale* previsto per i termini $CU_{sf,m}^{ogs}$ e CU_{sf}^{ogs} , relativamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, si applicano i valori di cui alla "Tabella 2", riportata di seguito.

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza [kW]	€/MWh
Solare	Fotovoltaico	20<P≤200	76
		200<P≤1000	48
		1000<P≤5000	36
		P>5000	30
Eolica	On-shore	20<P≤200	186
		200<P≤1000	67
		1000<P≤5000	53
	Off-shore	P>5000	45
		20<P≤5000	94
		P>5000	83
Idrica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	20<P≤5000	137
		500<P≤1000	73
		1000<P≤10000	47
		P>10000	37
	a bacino o a serbatoio	20<P≤10000	19
		P>10000	14
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		20<P≤5000	218
		P>5000	112
Geotermica		20<P≤1000	53
		1000<P≤20000	17
		P>20000	3
Gas di discarica		20<P≤1000	17
		1000<P≤5000	12
		P>5000	8
Gas residuati dai processi di depurazione		20<P≤1000	29
		1000<P≤5000	6
		P>5000	3
Biogas	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	98
		300<P≤600	78
		600<P≤1000	58
		1000<P≤5000	22
		P>5000	9
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	154
		300<P≤600	124
		600<P≤1000	96
		1000<P≤5000	43
		P>5000	19
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012	20<P≤1000	134	
	1000<P≤5000	27	
	P>5000	3	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	147
		300<P≤1000	98
		1000<P≤5000	51
		P>5000	40
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	175
		300<P≤1000	127
		1000<P≤5000	79
		P>5000	63
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio	20<P≤5000	92	
	P>5000	43	
Bioliquidi sostenibili		20<P≤5000	39
		P>5000	28

Nella presente tabella vengono individuate anche le potenze superiori a 200 kW poiché, nel caso del Ministero della Difesa, non trova applicazione la soglia di 200 kW ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto.

Tabella 2

A decorrere dall'anno 2014, i valori per il calcolo del *limite annuale e mensile*, previsti rispettivamente per i termini CU_{sf}^{ogs} e $CU_{sf,m}^{ogs}$, nel caso di punto di scambio con impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza complessiva superiore a 20 kW, sono pari:

1. **nel caso di impianti fotovoltaici che percepiscono gli incentivi** per l'energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, **a zero**;

2. **nel caso di impianti fotovoltaici che non percepiscono gli incentivi** per l'energia elettrica prodotta di cui al punto precedente, alla **differenza positiva** tra:
 - 174 €/MWh;
 - il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite;
3. **nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) che beneficiano dei certificati verdi**, alla **differenza positiva** tra:
 - 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse;
 - la somma del prezzo medio di mercato dell'energia elettrica e del prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte del GSE registrati nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite;
4. **nel caso dei medesimi impianti di cui al punto precedente che non beneficiano di certificati verdi**, alla **differenza positiva** tra:
 - 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse;
 - il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite;
5. **in tutti i casi relativi a impianti che non rientrano nei precedenti punti, nonché nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti di produzione per una potenza complessiva superiore a 200 kW, a zero.**

Termine ai fini del calcolo del limite massimo annuale e mensile del corrispettivo unitario di scambio forfetario relativo agli oneri generali di sistema (CU_{sf}^{095})				
Tipologia impianto	Incentivo	Range di potenza [kW]		
		$P \leq 20$	$20 < P \leq 200$	$P > 200$
Fotovoltaico	Si	Nessun limite massimo	0	0
	No	Nessun limite massimo	$174 \text{ €/MWh} - P_{FV}$	0
Eolico	Si	Nessun limite massimo	$234 \text{ €/MWh} - P_Z - P_{CV}$	0
	No	Nessun limite massimo	$234 \text{ €/MWh} - P_Z$	0
Idroelettrico	Si	Nessun limite massimo	$284 \text{ €/MWh} - P_Z - P_{CV}$	0
	No	Nessun limite massimo	$284 \text{ €/MWh} - P_Z$	0
Termoelettrico alimentato da biomasse	Si	Nessun limite massimo	$209 \text{ €/MWh} - P_Z - P_{CV}$	0
	No	Nessun limite massimo	$209 \text{ €/MWh} - P_Z$	0
Altre tipologie impiantistiche	Si	Nessun limite massimo	0	0
	No	Nessun limite massimo	0	0

P_{FV} : prezzo medio di mercato dell'energia elettrica delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell'anno solare precedente
 P_Z : prezzo medio di mercato dell'energia elettrica rilevato nell'anno solare precedente
 P_{CV} : prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte del GSE relativo all'anno solare precedente

Tabella 3

6.1.4.3 Corrispettivo unitario di scambio forfetario CU_{sf} per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario degli impianti cogenerativi ad alto rendimento è esclusivamente quello relativo alle reti, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento e delle componenti UC3 e UC6.

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU_{sf}) per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento, espresso in c€/kWh, è pari al CU_{sf}^{reti} , mentre il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{sf,m}$), espresso in c€/kWh, è pari $CU_{sf,m}^{reti}$.

6.1.4.4 Corrispettivo unitario di scambio forfetario CU_{sf} nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento e impianti alimentati da fonti rinnovabili connessi sul medesimo punto di scambio

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario nei casi di punti di scambio a cui sono connessi sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili, è esclusivamente quello relativo alle reti, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6.

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale (CU_{sf}) per tale casistica, espresso in c€/kWh, è pari al CU_{sf}^{reti} , mentre il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ($CU_{sf,m}$), espresso in c€/kWh, è pari $CU_{sf,m}^{reti}$.


6.1.4.5 Corrispettivo unitario di scambio forfetario CU_{sf} nel caso di imprese energivore

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario per gli ASSPC, ai quali sia stata riconosciuta la caratteristica di “impresa energivora” da parte della *Cassa per i servizi energetici e ambientali*, è determinato dall’ARERA tenendo conto dell’agevolazione che l’impresa ha ottenuto relativamente alla diversa aliquota associata alla componente A_{SOS} .


6.1.4.6 Determinazione dei valori del CU_{sf} in relazione agli scaglioni di prelievo

I valori del CU_{sf} da prendere in considerazione per determinare la “quota servizi” nei casi di impianti domestici in bassa tensione, sono riferiti agli scaglioni compresi tra quello in cui ricade il valore complessivo dell’energia prelevata E_{PR} e quello, più basso, in cui è ricompresa l’energia elettrica derivante dalla differenza tra energia prelevata ed energia scambiata ($E_{PR} - E_S$) secondo il criterio del c.d. “ultimo kWh prelevato” uguale al “primo kWh scambiato”. Di seguito si riportano i casi che illustrano in generale il criterio di determinazione del CU_{sf} secondo quanto descritto.


Nel caso di $E_{PR} > E_I$



Nel caso di $E_{PR} < E_I$



Nel caso di $E_{PR} = E_I$



6.1.5 Determinazione del contributo in conto scambio C_S

6.1.5.1 ASSPC connessi alle reti di bassa e media tensione

Nel caso di ASSPC connessi alle reti di bassa e media tensione, il GSE calcola, per ciascun ASSPC su base annuale solare, il contributo in conto scambio pari a:

$$C_S = \min[O_E; C_{EI}] + CU_{sf} \times E_S$$

ovvero, alla somma del:

- minor valore tra il termine C_{EI} e il termine O_E ;
- prodotto tra il termine CU_{sf} e l'energia elettrica scambiata E_S .

Nel caso di utenze domestiche (D) in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale CU_{sf} è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni e che non si tenga conto del pro-quota giorno di cui all'articolo 31, comma 31.3, del TIT:

$$CU_{sf}(D) = \frac{\sum_{j=1}^{n.scaglioni} [CU_{sf,scaglione(j)} \times E_{S,scaglione(j)}]}{E_S}$$

Per l'individuazione del corrispettivo CU_{sf} si applica quando previsto al paragrafo 4.

6.1.5.2 ASSPC connessi alle reti di alta e altissima tensione

Nel caso di ASSPC connessi alle reti di alta e altissima tensione, il GSE calcola, per ciascun USSP su base annuale solare, il contributo in conto scambio pari alla somma:

- del minor valore tra il termine C_{EI} e il termine O_E ;
- della sommatoria dei prodotti mensili tra il termine $CU_{sf,m}$ e l'energia elettrica scambiata mensile $E_{S,m}$.

$$C_S = \min[O_E; C_{EI}] + \sum_{m=1}^{12} CU_{sf,m} \times E_{S,m}$$

6.1.5.3 ASSPC: comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa

a. ASSPC connessi alle reti di bassa e media tensione

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, il contributo C_S è così determinato:

$$C_S = \min \left[\sum_y^{n^\circ \text{ punti_pre+misti}} O_{E_y}; \sum_z^{n^\circ \text{ punti_imm+misti}} C_{EI_z} \right] + \sum_k^{n^\circ \text{ punti_misti}} (CU_{sf,k} \times E_{S_k})$$

Nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale CU_{sf} è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni e che non si tenga conto del pro-quota giorno di cui all'articolo 31, comma 31.3, del TIT.

Per l'individuazione del corrispettivo CU_{sf} si applica quando previsto al paragrafo 4.

b. ASSPC connessi alle reti di alta e altissima tensione e altri USSP con prelievo di almeno un mese superiore a 4 GWh

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, il contributo C_S è così determinato:

$$C_S = \min \left[\sum_y^{n^\circ \text{ punti_pre+misti}} O_{E_y}; \sum_z^{n^\circ \text{ punti_imm+misti}} C_{EI_z} \right] + \sum_{m=1}^{12} \sum_k^{n^\circ \text{ punti_misti}} (CU_{sf,m,k} \times E_{S,m,k})$$

6.2 Valorizzazione delle eccedenze

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 99/09 l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia.

Nel caso in cui, nel generico anno “a” dovesse risultare: $O_{E,a} < C_{EI,a}$, la differenza, $C_{r,a} = [C_{EI,a} - O_{E,a}]$, determina un credito che, su base annua, a seconda della scelta dell'USSP, può essere riportato “a credito” per gli anni successivi o può essere corrisposto “in liquidazione”.

La scelta può essere esercitata entro il 31 gennaio dell'anno “a+1”, successivo a quello di riferimento “a” affinché tale scelta sia utilizzata dal GSE nell'ambito dei calcoli del contributo in conto scambio C_S relativi all'anno “a”. Una scelta posteriore al 31 gennaio dell'anno “a+1”, verrà utilizzata dal GSE nell'anno “a+2” per i calcoli del contributo di competenza dell'anno “a+1”.

L'opzione esercitata nel generico anno “a” sarà utilizzata dal GSE nell'ambito dei calcoli del contributo in conto scambio C_S , salvo una nuova e opposta scelta da parte dell'USSP entro il termine sopra riportato.

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, nel caso in cui, nel generico anno “a” dovesse risultare:

$\sum_y^{n^{\circ} \text{ punti_pre+misti}} O_{E;a_y} < \sum_z^{n^{\circ} \text{ punti_imm+misti}} C_{EI;a_z}$, la differenza $C_{r,a} = \left[\sum_y^{n^{\circ} \text{ punti_pre+misti}} O_{E;a_y} - \sum_z^{n^{\circ} \text{ punti_imm+misti}} C_{EI;a_z} \right]$ determina un credito che a seconda della scelta dell'USSP, può essere riportato “a credito” per gli anni successivi o può essere corrisposto “in liquidazione”.

La variazione dell'opzione in capo all'USSP, da valorizzazione “a credito” a “in liquidazione” e viceversa, comporta il trattamento del C_r secondo gli algoritmi di cui ai successivi paragrafi 6.2.1 e 6.2.2.

6.2.1 Valorizzazione “a credito” delle eccedenze

Nel caso in cui l'USSP, per un determinato anno, abbia optato per la gestione “a credito”, le eventuali eccedenze, a partire da quell'anno, sono riportate a credito.

Il credito cumulato $C_{r,a}$ all'anno “a” può essere utilizzato completamente o parzialmente nel limite della differenza $O_{E,a} - C_{EI,a}$, solo se nell'anno “a” il termine $C_{EI,a}$ è inferiore al termine $O_{E,a}$.

Per il generico anno “a”, conseguentemente, il contributo in conto scambio $C_{S,a}$ è pari a:

$$C_{S,a} = \min[O_{E,a}; C_{EI,a}] + \max\{0; \min[C_{r,a-1}; O_{E,a} - C_{EI,a}]\} + CU_{Sf,a} \times E_{S,a}$$

dove il termine $C_{r,a-1}$ indica il credito cumulato all'anno “a-1”, pari a:

$$C_{r,a-1} = \max[0; C_{r,a-2} + C_{EI,a-1} - O_{E,a-1}]$$

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, per il generico anno “a”, il contributo in conto scambio $C_{S,a}$ è pari a:

$$C_{S,a} = \min \left[\sum_y^{n^{\circ} \text{ punti_pre+misti}} O_{E;a_y}; \sum_z^{n^{\circ} \text{ punti_imm+misti}} C_{EI;a_z} \right] + \max \left\{ 0; \min \left[C_{r,a-1}; \sum_y^{n^{\circ} \text{ punti_pre+misti}} O_{E;a_y} - \sum_z^{n^{\circ} \text{ punti_imm+misti}} C_{EI;a_z} \right] \right\} + \sum_k^{n^{\circ} \text{ punti_misti}} (CU_{Sf,a_k} \times E_{S,a_k})$$

6.2.2 Valorizzazione “in liquidazione” delle eccedenze

Nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto abbia optato per la liquidazione delle eccedenze, le eventuali eccedenze sono riconosciute sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 6.7 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i.

In tale caso la liquidazione nei confronti dell'USSP per C_S e C_{TL} avverrà separatamente. In particolare:

1. il contributo in conto scambio $C_{S,a}$ per il generico anno “a” è pari a:

$$C_{S,a} = \min[O_{E,a}; \overline{C_{EI,a}}] + CU_{Sf,a} \times E_{S,a}$$

2. il credito “liquidabile” $C_{rL,a}$ cumulato al generico anno “a” è pari a:

$$C_{rL,a} = \max[0; C_{EI,a} - O_{E,a}]$$

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, per il generico anno “a”:

1. il contributo in conto scambio $C_{S,a}$ per il generico anno “a” è pari a:

$$C_{S,a} = \min \left[\sum_y^{n^\circ \text{ punti_pre+misti}} O_{E,a,y}; \sum_z^{n^\circ \text{ punti_imm+misti}} C_{EI,a,z} \right] + \sum_k^{n^\circ \text{ punti_misti}} (CU_{Sf,a,k} \times E_{S,a,k})$$

2. il credito “liquidabile” $C_{rL,a}$ cumulato al generico anno “a” è pari a:

$$C_{rL,a} = \max \left[0; \sum_z^{n^\circ \text{ punti_imm+misti}} C_{EI,a,z} - \sum_y^{n^\circ \text{ punti_pre+misti}} O_{E,a,y} \right]$$

6.3 Determinazione e regolazione del contributo in conto scambio C_S in acconto su base semestrale

Il GSE, ai sensi dell’articolo 8, comma 8.2 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., effettua una regolazione periodica in acconto del contributo C_S sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell’ARERA.

Nel rispetto di quanto disposto all’articolo 8, comma 8.5 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., la regolazione in acconto del contributo in conto scambio C_S è effettuata su base semestrale.

Gli acconti semestrali vengono pubblicati dal GSE secondo le tempistiche di cui al paragrafo 7.1.

Il contributo in acconto C_S , in via generale, è determinato sulla base delle seguenti informazioni:

- stima dell’energia elettrica scambiata con la rete calcolata a partire dai dati storici ove disponibili;
- stima dell’energia elettrica scambiata con la rete calcolata a partire dai dati tecnici di impianto disponibili, differenziata per le differenti tipologie impiantistiche;
- stima del contributo C_S determinata a partire dai dati storici disponibili.

La quantificazione dei singoli acconti viene determinata in rapporto a:

- numero di giorni di validità del contratto all’interno dei singoli semestri. Il numero di giorni di validità viene calcolato dalla data di decorrenza del contratto alla data di termine del semestre di riferimento ovvero, se la decorrenza del contratto è inferiore alla data di termine del semestre, alla data di chiusura dello stesso contratto;
- numero di giorni dei semestri (primo semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno; secondo semestre: dal 1° luglio al 31 dicembre).

Per la totalità delle convezioni attive, il GSE procede al calcolo del C_S per i due semestri come di seguito descritto.

6.3.1 Contratti che risultano attivi al 31 marzo dell’anno “a” di competenza

Per i contratti che risultino attivi alla data del 31 marzo dell’anno “a” di competenza, il C_S in acconto riferito al **primo semestre** dell’anno “a” è calcolato dal GSE utilizzando la seguente formula:

$$C_{S_{I_sem}} = \frac{(P_{\text{impianto}} \times h \times \alpha \times \overline{C_{S_{\text{medio}}}})}{2} \times \frac{Ng_{\text{attivi},I_sem}}{Ng_{I_sem}}$$

dove:

P_{impianto} = potenza attiva nominale dell’impianto

- h = ore di funzionamento dell'impianto stimate in base alla zona⁸ nel solo caso degli impianti fotovoltaici:
- 1.000 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Nord
 - 1.100 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Centro
 - 1.200 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Sud
 - 2.500 ore per impianti cogenerativi
 - 1.000 ore per gli altri impianti
- $\alpha = \beta \times \gamma$ con:
- β coefficiente di contemporaneità tra produzione annua stimata degli impianti e l'energia immessa in rete, determinato sulla base dei dati storici disponibili. Tiene conto della quota di energia elettrica annualmente prodotta e autoconsumata da tutti gli ASSPC;
 - γ probabilità di coincidenza tra l'energia elettrica immessa in rete con l'energia elettrica scambiata su base annua determinata sulla base dei dati storici disponibili
- $N_{g_{attivi,1_{sem}}}$ = numero di giorni nel corso del primo semestre dell'anno "a" in cui il contratto risulta essere attivo
- $N_{g_{1_{sem}}}$ = numero di giorni del primo semestre dell'anno "a"
- $\overline{C_s}_{medio}$ = C_s medio unitario, espresso in €/kWh, determinato sulla base dei C_s erogati dal GSE nell'anno "a-2" rispetto all'anno di riferimento "a" rapportati all'energia elettrica mediamente scambiata con la rete.

Le variabili utilizzate nel calcolo sono determinate dal GSE e possono essere ridefinite annualmente. L'eventuale aggiornamento viene operato entro il mese di marzo dell'anno "a". Tali variabili sono attualmente pari a:

Variabile	Valore
β	0,40
γ	0,35

Tabella 4

Nel caso in cui, al momento del calcolo del contributo in conto scambio di acconto del primo semestre dell'anno a, per un determinato contratto, si verifichi una delle seguenti condizioni:

- contributo in conto scambio C_s a conguaglio degli anni a-1 e a-2 pari a 0 (zero) euro;
- contributo in conto scambio C_s a conguaglio dell'anno a-1 non calcolato con tutte le misure mancanti o con misure parziali ma a somma 0 (zero) kWh e contributo in conto scambio C_s a conguaglio dell'anno a-2 pari a 0 (zero) euro;
- contributo in conto scambio C_s a conguaglio degli anni a-1 e a-2 non calcolati con tutte le misure del biennio mancanti o con misure parziali ma a somma 0 (zero) kWh;

il contributo in conto scambio di acconto del primo semestre sarà imposto pari a 0 (zero) euro.

⁸ Unicamente per la finalità di determinazione del contributo di acconto, il GSE individua le seguenti macro-zone a cui afferiscono le Regioni italiane.

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise

Sud: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

6.3.2 Contratti che risultano attivi al 31 agosto dell'anno "a" di competenza.

Per i contratti che risultino attivi alla data del 31 agosto dell'anno "a" di competenza, il C_S in acconto riferito al **secondo semestre** dell'anno "a" è calcolato dal GSE utilizzando le seguenti formule, differenziate a seconda della presenza o meno di un conguaglio C_S già pubblicato precedentemente all'anno "a".

- a. Nel caso in cui sia già stato pubblicato un conguaglio C_S relativo a un anno precedente all'anno "a" di competenza, l'acconto del secondo semestre dell'anno "a" è calcolato sulla base dei dati storici più recenti dell'energia elettrica scambiata dall'impianto con la rete elettrica.

$$C_{S_{II_sem}} = \min \left[\max[0; E_{S,storica} \times \overline{C_{S_{medio}}} - C_{S_{I_sem}}]; C_{S_{I_sem}} \right]$$

In particolare, l'energia scambiata storica è determinata secondo la seguente formula:

$$E_{S,storica} = E_{S,a-i} \times \frac{365}{Ng_{attivi,a-i}}$$

dove:

$E_{S,a-i}$ = è l'energia scambiata riferita all'anno più recente rispetto all'anno "a" per il quale è stato pubblicato un conguaglio

$Ng_{attivi,a-i}$ = numero di giorni nel corso dell'anno "a-i" in cui il contratto risulta essere attivo

- b. Nel caso in cui non sia stato pubblicato alcun conguaglio C_S per gli anni precedenti all'anno "a", benché il contratto sia stata attivato in un anno precedente ad "a", ovvero nei casi in cui non sia stato pubblicato il primo acconto relativo all'anno "a", l'acconto del secondo semestre viene calcolato utilizzando il medesimo algoritmo di cui al precedente paragrafo 6.3.1 ed è conseguentemente pari a:

$$C_{S_{II_sem}} = \frac{(P_{impianto} \times h \times \alpha \times \overline{C_{S_{medio}}})}{2} \times \frac{Ng_{attivi,II_sem}}{Ng_{II_sem}}$$

dove:

Ng_{attivi,II_sem} = Numero di giorni nel corso del secondo semestre per cui il contratto risulta essere attiva

Ng_{II_sem} = Numero di giorni del secondo semestre

6.4 Determinazione del contributo in conto scambio C_S con variazione della tipologia di utenza

Possono verificarsi delle variazioni contrattuali con riferimento alle tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.2 del TIT.

In particolare per ciò che riguarda la lettera a) del citato articolo 2.2, alla tipologia di utenza domestica in bassa tensione, può essere applicata la tariffa TDPC, TDR e TDNR a seconda della finalità per la quale viene utilizzata l'energia elettrica. La variazione di questi parametri può comportare una differente caratterizzazione dell'USSP con riferimento al modello di calcolo da utilizzare per la determinazione del contributo C_S .

Le variazioni dei dati caratteristici della fornitura saranno recepite dal GSE a partire dal primo giorno:

- **del mese successivo a quello della variazione** e solo a valle dell'invio delle informazioni da parte del gestore alla cui rete è connesso l'impianto, nei casi in cui i parametri caratteristici del CU_{sf} , utilizzati per la determinazione della "quota servizi" ($E_S \times CU_{sf}$), siano stati determinati dall'ARERA su base **mensile** in relazione alla tipologia di utenza e di consumo;
- **dell'anno successivo a quello della variazione** e solo a valle dell'invio delle informazioni da parte del gestore alla cui rete è connesso l'impianto, nei casi in cui i parametri caratteristici del CU_{sf} , utilizzati per la determinazione della "quota servizi" ($E_S \times CU_{sf}$), siano stati determinati dall'ARERA su base **annuale** in relazione alla tipologia di utenza e di consumo.

Ogni variazione sarà storicizzata dal GSE e resa disponibile all'USSP con la pubblicazione del contributo C_S .

6.5 Determinazione del contributo in conto scambio C_S per impianti di produzione aventi differente tipologia impiantistica, connessi su un medesimo punto di scambio [c.d. multi-istanza]

E' consentito avvalersi del meccanismo dello SSP anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento purché:

1. siano rispettati i limiti sulla potenza complessivamente installata come previsto all'articolo 2bis.2 e 2bis.3 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i.;
2. tutti gli impianti collegati al medesimo punto, abbiano il diritto di optare per il regime di SSP ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008 [per impianti alimentati a fonti rinnovabili], ovvero ai sensi l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 [per impianti cogenerativi ad alto rendimento]. Se l'ASSPC è un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, è possibile avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando sul medesimo punto di connessione solo impianti alimentati a fonti rinnovabili ma non impianti cogenerativi;
3. siano presenti, per tutti gli impianti collegati al medesimo punto, *Apparecchiature di Misura* di cui alla deliberazione 595/2014/R/eel (di seguito: "AdM-595/2014/R/eel").

Ciò premesso, il GSE procede ad attivare un'istanza multipla (c.d. multi-istanza) nei casi in cui a un unico punto di connessione alla rete risultino connessi più impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento (CAR)⁹ e/o alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il calcolo del contributo in conto scambio a conguaglio sarà processato sulla base della quota di produzione di ciascun impianto, rilevata sulle "AdM-595/2014/R/eel" e inviata dall'USSP al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 tramite funzionalità presente sul portale informatico.

Il calcolo del contributo in conto scambio a conguaglio, per la generica unità produttiva UPj, è definito dal "pro-quota" dell'energia elettrica annualmente prodotta, ed è pari a:

$$C_{S,UPj} = \min[O_E; C_{El}] \times \frac{E_{prod,UPj}}{E_{prod,tot}} + CU_{sf}(UPj) \times E_S \times \frac{E_{prod,UPj}}{E_{prod,tot}}$$

dove:

$E_{prod,UPj}$ = Energia prodotta, espressa in kWh, nell'anno solare dall'impianto j-esimo UPj, comunicata attraverso il portale informatico dall'USSP con dichiarazione UTF e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal gestore di rete nei casi previsti dalla deliberazione 595/2014/R/eel

$E_{prod,tot}$ = Energia prodotta, espressa in kWh, nell'anno solare dalla totalità degli impianti che condividono il medesimo punto di connessione con la rete

Il calcolo del contributo in conto scambio a conguaglio, in caso di multi impianto, è quindi pari a:

$$C_S = \sum_{UPj=1}^n C_{S,UPj}$$

Nel caso in cui l'USSP non provveda alla compilazione della tabella di ripartizione presente sul portale informatico, il contributo in conto scambio a conguaglio sarà calcolato come se si trattasse di un unico impianto, utilizzando come limite del corrispettivo unitario di scambio forfetario (CU_{sf}), laddove previsto, il valore minore tra i limiti annuali applicabili.

Qualora almeno una delle unità produttive UPj per il quale è stato attivata una multi-istanza non dovesse risultare cogenerativa ad alto rendimento, ovvero non dovesse rispettare il requisito di cui al comma 2bis.1, lettere a) e b) dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., nel caso di centrali ibride, l'utente dello scambio, con riferimento all'anno di competenza, restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., maggiorato degli interessi legali. In questi casi, per la totale energia elettrica immessa in rete, il GSE applica all'utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07 e s.m.i..

⁹ Nei casi in cui una delle UP incluse in un contratto in "multimpianto" sia costituito da un impianto CAR, nella determinazione della "quota servizi" si terrà conto unicamente del CU_{sf} reti anche per le UP diverse da quella CAR.

6.6 Determinazione del contributo in conto scambio C_S alle condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07

Nel caso in cui non sia possibile erogare il contributo in conto scambio secondo la modalità di cui al paragrafo 6.1, il GSE procede alla determinazione del contributo C_S ai sensi dell'articolo 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr valorizzando l'energia immessa in rete al prezzo di mercato. In particolare il GSE associa all'energia elettrica immessa il controvalore C_{EI} di cui all'articolo 6.2 allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

Il contributo erogato all'USSP sarà conseguentemente pari a:

$$C_S = C_{EI}$$

Tale criterio di valorizzazione viene adottato per determinare il contributo C_S :

- per gli impianti CAR ai quali non sia riconosciuta la caratteristica di cogenerazione ad alto rendimento o per gli impianti ibridi che non abbiano rispettato la percentuale massima di produzione del 5% da fonti non rinnovabili in un generico anno "a";
- nel periodo di permanenza all'interno del contratto di dispacciamento del GSE di un impianto per il quale, a posteriori, sia verificata l'insussistenza dei requisiti per l'accesso al regime di scambio sul posto;
- qualora il GSE abbia acquisito i dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete da un impianto per l'intero anno "a" ma non sia in possesso di nemmeno un dato caratteristico della fornitura.

Il GSE valorizza il contributo C_S per i casi di cui alla precedente lettera c., limitatamente agli anni in cui non sia possibile procedere secondo il criterio descritto al precedente paragrafo 6.1, al fine di tutelare gli interessi degli USSP e gli effetti del contratto stipulato tra le parti. In tali casi il GSE procede solo quando sia stata esperita infruttuosamente ogni azione diretta all'ottenimento delle informazioni di cui all'articolo 11.1 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, e dei dati di cui alle lettere a. e b. dell'articolo 11.4 del medesimo Allegato A, da parte dei soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale delle misure dell'energia elettrica prelevata e di quella immessa.

Qualora successivamente alla pubblicazione del $C_S=C_{EI}$ il GSE acquisisca le informazioni e i dati necessari, procederà all'ulteriore conguaglio secondo il criterio ordinario descritto al precedente paragrafo 6.1.

6.7 Determinazione del contributo in conto scambio C_S in assenza parziale dei dati caratteristici di fornitura a chiusura di partite commerciali in sospenso da più di un anno.

Nel caso di contratti per i quali il GSE non disponga di tutti i dati di anagrafica di fornitura necessari al calcolo, ma abbia acquisito i dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete e prelevata per l'intero anno "a" e almeno un dato caratteristico di fornitura, al fine di procedere con la determinazione del contributo in conto scambio C_S secondo la modalità di cui al paragrafo 6.1, il GSE procede a utilizzare il dato di anagrafica di fornitura presente a sistema su tutti i mesi mancanti, secondo le seguenti modalità:

- se l'ultima anagrafica ricevuta è precedente al periodo di assenza, questa verrà utilizzata su tutti i mesi successivi che non presentano il dato, anche eventualmente relativi ad anni differenti;
- se il dato di anagrafica manca nei primi mesi di decorrenza del contratto, verrà utilizzata a ritroso la prima anagrafica utile trasmessa dal gestore di rete¹⁰.

¹⁰ Per i periodi antecedenti al 2013 si fa riferimento ai dati eventualmente trasmessi dall'impresa di vendita e sarà possibile applicare la regola descritta solo nel caso di disponibilità annuale dell'Onere in Prelievo (OpR).

7 TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE INFORMATICO E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO C_S IN ACCONTO E A CONGUAGLIO E DEI CORRISPETTIVI AMMINISTRATIVI

7.1 Pubblicazione del contributo in conto scambio C_S in acconto per l'anno "a"

Il GSE pubblica sul portale informatico il contributo in conto scambio in acconto:

- entro il giorno 15 maggio dell'anno "a": il contributo in conto scambio in acconto $C_{S\ L_sem}$ per i contratti attivi al 31 marzo dell'anno "a";
- entro il giorno 15 ottobre dell'anno "a": il contributo in conto scambio in acconto $C_{S\ II_sem}$ per i contratti attivi al 31 agosto.

Le tempistiche di pubblicazione possono essere modificate dal GSE, previa approvazione dell'ARERA, in ragione di eventuali variazioni alla normativa di riferimento o per esigenze tecnico-operative condivise con l'ARERA.

7.2 Pubblicazione del contributo in conto scambio C_S a conguaglio per l'anno "a"

Il GSE pubblica il contributo di conguaglio C_S entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno "a+1" con riferimento all'anno di competenza "a".

Per gli USSP titolari di imprese individuate come "energivore", il GSE pubblica il contributo di conguaglio C_S entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno "a+2" con riferimento all'anno di competenza "a". Per la pubblicazione il GSE:

- **nel caso in cui sia stato già pubblicato il contributo di conguaglio C_S** , procede all'ulteriore conguaglio utilizzando i corrispettivi CU_{Sf}^{ogs} pubblicati dall'ARERA per le imprese energivore;
- **nel caso in cui non sia stato ancora pubblicato il contributo di conguaglio C_S** , procede al calcolo del contributo in conto scambio C_S utilizzando i corrispettivi CU_{Sf}^{ogs} pubblicati dall'ARERA per le imprese energivore.

7.3 Pagamento del contributo in conto scambio C_S in acconto per l'anno "a"

Il GSE eroga il contributo in conto scambio in acconto qualora, al netto dei costi amministrativi, sia superiore alla soglia di Euro 15:

- entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno "a": il contributo in conto scambio in acconto $C_{S\ L_sem}$ per i contratti attivi al 31 marzo dell'anno "a";
- entro il 15° giorno lavorativo del mese di novembre dell'anno "a": il contributo in conto scambio in acconto $C_{S\ II_sem}$ per i contratti attivi al 31 agosto dell'anno "a".

7.4 Pagamento del contributo in conto scambio C_S a conguaglio dell'anno "a"

Il GSE eroga all'USSP il contributo di conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza "a". Per gli USSP titolari di imprese individuate come "energivore" il GSE eroga l'importo di conguaglio C_S entro il 30 giugno dell'anno "a+2" con riferimento all'anno di competenza "a".

I dettagli relativi alle modalità e condizioni tecnico-operative per l'applicazione del contratto dello scambio sul posto, ivi inclusi gli aspetti riguardanti l'erogazione dei contributi in conto scambio, sono disciplinati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) rese pubbliche sul sito web del GSE nella sezione dedicata allo SSP.

7.5 Pubblicazione e pagamento dei corrispettivi amministrativi per l'anno "a"

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 ha approvato le tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno.

A decorrere dall'1 gennaio 2015, conseguentemente, l'USSP corrisponde al GSE un corrispettivo amministrativo composto da una tariffa binomia, come riportato nella "Tabella 5" sottostante, in cui il corrispettivo variabile viene applicato per ogni kW eccedente la soglia inferiore della classe di potenza¹¹.

kW	Corrispettivo fisso	Corrispettivo variabile
	<i>Euro/anno</i>	<i>Euro/kW</i>
P≤3	0	0
3<P≤20	30	0
20<P≤500	30	1

Tabella 5

La tariffa è calcolata su base annua a prescindere dall'eventuale permanenza dell'impianto in SSP inferiore all'anno ed è corrisposta al GSE con compensazione sulle somme erogate, secondo modalità operative disciplinate nelle DTF rese pubbliche sul sito web del GSE nella sezione dedicata allo SSP.

Nei casi in cui lo scambio sul posto venga erogato a una pluralità di punti di prelievo, di punti di immissione e/o di punti con prelievo e immissione contestuali, si applica un corrispettivo aggiuntivo di 4 Euro/anno per ogni punto.

Per l'anno 2014, il valore dei succitati corrispettivi è definito all'articolo 8, comma 8.1, lettera c) e lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

8 GESTIONE DELLE ANOMALIE E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 9.4 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., il GSE segnala all'ARERA ogni anomalia riscontrata per metterla in grado di adottare i provvedimenti di propria competenza.

A tale fine il GSE raccoglie l'elenco delle anomalie emerse nel corso delle attività d'istruttoria per l'adesione allo scambio sul posto, di acquisizione dei dati anagrafici degli impianti e di misura dell'energia elettrica.

Si verifica la mancata comunicazione verso il GSE qualora il gestore di rete:

- non ottemperi all'obbligo di invio nei tempi richiesti dal GSE;
- non fornisca riscontro alle richieste di verifica per anomalie riscontrate dal GSE.

In tali casi il GSE intraprende sistematiche azioni di sollecito verso il soggetto inadempiente per acquisire, per ogni impianto, il dato necessario per il corretto calcolo del contributo in acconto o conguaglio. La tempistica seguita dal GSE segue le scadenze utili per il calcolo e per la comunicazione all'USSP dell'importo del contributo in conto scambio in acconto o a conguaglio.

In particolare, i gestori di rete ricevono i seguenti solleciti:

- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 20 del mese successivo "m+1" a quello di competenza "m", il GSE invia in automatico una e-mail di comunicazione al gestore di rete inerente le misure mancanti nel mese "m";
- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 28 febbraio dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le misure attese e mancanti nell'anno solare "a" relative a contratti attivati entro il 31 gennaio dell'anno "a+1";
- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 31 marzo dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le misure attese e mancanti nell'anno solare "a" relative a contratti attivati entro il 31 gennaio dell'anno "a+1";
- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 31 maggio dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le misure attese e mancanti nell'anno solare "a" relative a contratti attivati entro il 31 gennaio dell'anno "a+1"

¹¹ Per esempio nel caso di un impianto di 27 kW, il corrispettivo amministrativo sarà pari alla somma tra il corrispettivo fisso di Euro 30 e il corrispettivo variabile di Euro 7, pari a un Euro per ogni kW di potenza eccedente la soglia inferiore della classe di potenza 20<P≤500.

- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 31 luglio dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le misure attese e mancanti nell'anno solare "a" relative a contratti attivati entro il 30 aprile dell'anno "a+1";
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro il 20 del mese successivo "m+1" a quello di competenza "m", il GSE invia in automatico una e-mail di comunicazione contenente le anagrafiche di competenza mancanti nel mese "m";
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro il 28 febbraio dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le anagrafiche attese e mancanti nell'anno solare "a" relative a contratti attivati entro il 31 gennaio dell'anno "a+1"
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro il 31 marzo dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le anagrafiche attese e mancanti nell'anno solare "a" relative a contratti attivati entro il 31 gennaio dell'anno "a+1";
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro il 31 maggio dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le anagrafiche attese e mancanti nell'anno solare "a" relative a contratti attivati entro il 31 gennaio dell'anno "a+1"
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro il 31 luglio dell'anno successivo "a+1" a quello "a" di competenza, il GSE invia una comunicazione relativa a tutte le misure anagrafiche attese e mancanti nell'anno solare "a" relative a contratti attivati entro il 30 aprile dell'anno "a+1".

9 INDICATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO

L'ARERA ha introdotto degli indicatori al fine verificare la tempestività nell'adempimento degli obblighi informativi da parte dei gestori di rete e del GSE nonché di regolare le rispettive responsabilità nei casi di ritardo.

Il GSE trasmette all'ARERA con cadenza annuale:

- a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
 - il numero dei dati di misura e delle informazioni complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. per l'anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
 - il numero dei contratti di scambio sul posto attivi alla data del 31 gennaio, relativi all'anno solare precedente, e il numero dei predetti contratti per i quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
- b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
 - il numero dei dati di misura e delle informazioni complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. per l'anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
 - il numero dei contratti di scambio sul posto attivi alla data del 30 aprile, relativi all'anno solare precedente, e il numero dei predetti contratti per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
- c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero dei contratti di scambio sul posto attivi per l'anno precedente, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.

9.1 Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni utilizzate all'interno del paragrafo 9 del documento rilevanti per la determinazione degli indicatori:

Contr_attive_{a,1} = Numero dei contratti attivi con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")

Contr_attive _{a,2}	=	Numero dei contratti attivi con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1")
Contr_complete _{a,1}	=	Numero dei contratti attivi con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1") per le quali sono presenti tutte le informazioni (dati di anagrafica e dati di misura) trasmesse dal gestore di rete e necessarie al calcolo del contributo in conto scambio Cs
Contr_complete _{a,2}	=	Numero dei contratti attivi con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1") per le quali sono presenti tutte le informazioni (dati di anagrafica e dati di misura) trasmesse dal gestore di rete e necessarie al calcolo del contributo in conto scambio Cs
Anagraf_Trasmesse _{k,a,1}	=	Numero delle anagrafiche trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" per i contratti attivi nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
Anagraf_Trasmesse _{k,a,2}	=	Numero delle anagrafiche trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" per i contratti attivi nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
Anagraf_Attese _{k,a,1}	=	Numero delle anagrafiche attese dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" per i contratti attivi nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
Anagraf_Attese _{k,a,2}	=	Numero delle anagrafiche attese dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" per i contratti attivi nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
Misure_Trasmesse _{k,a,1}	=	Numero delle misure trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" per i contratti attivi nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
Misure_Attese _{k,a,1}	=	Numero delle misure attese dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" per i contratti attivi nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
Misure_Trasmesse _{k,a,2}	=	Numero delle misure trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" per i contratti attivi nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
Misure_Attese _{k,a,2}	=	Numero delle misure attese dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" per i contratti attivi nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
C _S _Pubblicati _a	=	Numero dei C _S pubblicati entro il 15 maggio dell'anno "a+1" relativi ai contratti attivi nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")
C _S _Pubblicati_Attesi _a	=	Numero degli C _S pubblicati attesi dell'anno "a+1" relativi ai contratti attivi nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")
C _S _Erogati _a	=	Numero degli C _S erogati entro il 30 giugno dell'anno "a+1" relativi ai contratti attivi nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")
C _S _Erogati_Attesi _a	=	Numero degli C _S erogati attesi entro il 30 giugno dell'anno "a+1" relativi ai contratti attivi nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")

9.2 Indicatori sui dati trasmessi da parte del gestore di rete

Il GSE, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. determina i seguenti indicatori sui dati trasmessi dai gestori di rete ai fini anche della determinazione delle penali economiche in capo ai gestori di rete in caso di mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati:

- a) indicatore sulle misure trasmesse, dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" relative ai contratti attivi nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"

$$I_{misure_k,a,1} = \frac{Misure_Trasmesse_{k,a,1}}{Misure_Attese_{k,a,1}}$$

- b) indicatore sulle misure trasmesse, dal gestore di rete “k” entro il 31 luglio dell’anno “a+1” relative ai contratti attivi nell’anno “a” come risultanti alla data del 30 aprile dell’anno “a+1”

$$I_{misure_k,a,2} = \frac{Misure_Trasmesse_{k,a,2}}{Misure_Attese_{k,a,2}}$$

- c) indicatore sul numero delle misure mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{misure_manc_k,a,1} = Misure_Attese_{k,a,1} - Misure_Trasmesse_{k,a,1}$$

- d) indicatore sul numero delle misure mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{misure_manc_k,a,2} = Misure_Attese_{k,a,2} - Misure_Trasmesse_{k,a,2}$$

- e) indicatore sui dati di anagrafica trasmessi da parte del gestore di rete “k” entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{anagraf_k,a,1} = \frac{Anagraf_Trasmesse_{k,a,1}}{Anagraf_Attese_{k,a,1}}$$

- f) indicatore sui dati di anagrafica trasmessi da parte del gestore di rete “k” entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{anagraf_k,a,2} = \frac{Anagraf_Trasmesse_{k,a,2}}{Anagraf_Attese_{k,a,2}}$$

- g) indicatore sul numero dei dati di anagrafica mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{anagraf_manc_k,a,1} = Anagraf_Attese_{k,a,1} - Anagraf_Trasmesse_{k,a,1}$$

- h) indicatore sul numero dei dati di anagrafica mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{anagraf_manc_k,a,2} = Anagraf_Attese_{k,a,2} - Anagraf_Trasmesse_{k,a,2}$$

- i) indicatore sul numero delle misure e delle anagrafiche mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{dati_manc_k,a,1} = (Misure_Attese_{k,a,1} + Anagraf_Attese_{k,a,1} - Misure_Trasmesse_{k,a,1} - Anagraf_Trasmesse_{k,a,1})$$

- j) indicatore sul numero dei contratti mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai contratti attivi di competenza del medesimo gestore di rete

$$I_{convenzioni_manc_k,a,1} = Convenzioni_attive_{k,a,1} - Convenzioni_complete_{k,a,1}$$

- k) indicatore sul numero delle misure e delle anagrafiche mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{dati_manc_k,a,2} = (Misure_Attese_{k,a,2} + Anagraf_Attese_{k,a,2} - Misure_Trasmesse_{k,a,2} - Anagraf_Trasmesse_{k,a,2})$$

- l) indicatore sul numero dei contratti mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai contratti attivi di competenza del medesimo gestore di rete

$$I_{convenzioni_manc_k,a,2} = Convenzioni_attive_{k,a,2} - Convenzioni_complete_{k,a,2}$$

Nel caso in cui il numero dei contratti di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie trasmesse alla data del 31 marzo dell’anno “a+1” (indicatore j) sia superiore al massimo tra 30 e l’1% del totale dei contratti, il gestore di rete versa a *Cassa per i servizi energetici e ambientali*, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 Euro e la differenza tra il numero dei contratti per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l’1% del totale dei contratti (il dato è arrotondato con criterio commerciale).

Nel caso in cui l’indicatore l) evidenzi la persistenza di convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a *Cassa per i servizi energetici e ambientali*, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 Euro e il numero dei contratti di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.

9.3 Indicatori sulle pubblicazioni ed erogazioni dei contributi in conto scambio da parte del GSE

Il GSE, ai sensi di quanto dall'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. determina i seguenti indicatori sui contributi C_S a conguaglio:

1. indicatore sui C_S di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento

$$I_{C_S_Pubblicati_{a,1}} = \frac{C_S_Pubblicati_{a,1}}{Conv_Attive_{a,1}}$$

2. indicatore sui C_S di conguaglio pubblicati mancanti alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento

$$I_{C_S_Pubblicati_manc} = C_S_Pubblicati_Attesi_{a,1} - C_S_Pubblicati_{a,1}$$

3. indicatore sui C_S di conguaglio erogati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento

$$I_{C_S_Erogati_{a,1}} = \frac{C_S_Erogati_{a,1}}{Conv_Attive_{a,1}}$$

4. indicatore sui C_S di conguaglio erogati mancanti alla data del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento in

$$I_{C_S_Erogati_manc} = C_S_Erogati_Attesi_{a,1} - C_S_Erogati_{a,1}$$